

Licenziamento legittimo se il dipendente fa utilizzare a terzi il pc aziendale

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 27.01.2011 n° 2056

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=13403>



Così si è espressa con l'ordinanza 27 gennaio 2011, n. 2056 la Corte di Cassazione, che condividendo la sentenza di merito, ha ritenuto valido il licenziamento disciplinare del lavoratore che, violando le norme di sicurezza aziendale, aveva consentito a soggetti non autorizzati l'uso della propria postazione informatica, assegnatagli dall'azienda in via esclusiva.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dinanzi alla Suprema Corte da un dipendente per sentir annullare il provvedimento della Corte d'Appello di Napoli, che aveva giudicato legittimo il licenziamento comminatogli in precedenza, dalla Banca di Roma spa- Gruppo Unicredito Italiano spa. In effetti, la società datrice di lavoro aveva licenziato il lavoratore per giustificato motivo soggettivo, in quanto quest'ultimo aveva concesso a terzi l'utilizzo del computer aziendale, con conseguente pregiudizio per la società da cui dipendeva.

I Giudici di Piazza Cavour, accogliendo tale orientamento, hanno evidenziato che nella fattispecie esaminata, il recesso per giustificato motivo soggettivo è stato dettato dalla grave condotta del lavoratore, che, accordando l'utilizzo del pc aziendale ad un terzo ha consentito a questi di accedere indebitamente ad aree riservate, in violazione della normativa bancaria prevista in tema di sicurezza

La nozione di giustificato motivo è disciplinata dall'art. 3 della Legge n. 604 del 1966 secondo la quale il licenziamento è legittimo quando il lavoratore incorre in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, una violazione contrattuale così grave da far ritenere che la continuazione di questo sia pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi del datore di lavoro.

Inoltre, per la determinazione dell'inadempimento notevole, occorre far riferimento alle gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, doveri su cui si basa lo stesso rapporto, ovvero gli obblighi di diligenza ed obbedienza previsti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ., nonché quelli derivanti dalle direttive aziendali, come nel caso esaminato.

Nella fattispecie in oggetto, la condotta del lavoratore, che non è stata dettata per rispettare gli ordini o disposizioni del direttore della filiale, ha causato il venir meno dell'elemento fiduciario, principio fondamentale del rapporto di lavoro, ed in ciò si cristallizza il concetto di notevole inadempimento per giustificato motivo soggettivo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

Ordinanza 27 gennaio 2011, n. 2056

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza dell'11.6-16.9.2009 la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo l'impugnazione proposta dalla Banca di Roma spa - Gruppo Unicredit Italiano spa, ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare irrogato a M.A. con comunicazione del 31.10.2005, configurandosi nella specie il giustificato motivo soggettivo.

Avverso tale decisione M.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L'Unicredit spa (incorporante della Banca di Roma spa già ridenominata Unicredit Banca di Roma spa) ha resistito con controricorso.

A seguito di relazione, e previo deposito di memoria da parte del ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

2. Con il primo motivo il ricorrente assume sussistere illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto la Corte territoriale la sua posizione accessoria, indiretta e secondaria rispetto a quella del direttore della filiale, ma, non di meno, per avere ritenuto proporzionale la sanzione espulsiva.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato, poichè non è ravvisabile alcuna contraddizione logica nell'aver accertato che il comportamento addebitato al M. era stato accessorio rispetto alle operazioni irregolari poste in essere, ma, al contempo, nell'aver ritenuto la gravità della sua condotta, siccome consistita nella violazione di normative bancarie specifiche sulla sicurezza, consentendo l'utilizzo a un soggetto terzo della propria postazione informatica, affidatagli in via esclusiva, a sessione avviata con le proprie credenziali e, quindi, con la possibilità di accedere indebitamente ad aree del tutto riservate; nè la rilevata posizione del M. nella gerarchia interna della Banca costituisce elemento tale da far venir meno l'inadempimento dal medesimo realizzato e da escludere, anche sotto il profilo soggettivo, la proporzionalità fra la condotta inadempiente e la sanzione espulsiva inflitta.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio in ordine:

a) alla posizione di estraneità del soggetto a cui esso ricorrente aveva consentito l'utilizzo della propria postazione informatica;

b) all'aver escluso che ciò fosse avvenuto dietro ordini o disposizioni del direttore della filiale.

3.1 Il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza - nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti - spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 27464/2006; 3994/2005; 11933/2003;

9716/2000; 6023/2000; 5231/2001).

Al contempo la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia occorrendo, a tal fine, che la risultanza processuale non esaminata attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13981/2004; 1203/2000; 10778/1997; 7000/1993).

Nel caso all'esame le risultanze testimoniali di cui il ricorrente assume l'erroneo apprezzamento sono prive del requisito della decisività.

Più in particolare deve osservarsi che, in base alle testimonianze P. e D. non può ritenersi provato "l'ordine" del superiore, poichè costoro dicono altro (che era implicitamente tollerata "la presenza" del soggetto estraneo alla Banca, ma non che costui operasse sui terminali; nè l'esistenza di un cosiddetto contratto di sviluppo può essere affidata ad una generica testimonianza e tanto meno ciò può autorizzare a ritenere che tale soggetto fosse stato automaticamente autorizzato - e da chi - ad operare sui terminali); inoltre il ricorrente non indica la fonte probatoria da cui dovrebbe risultare che il direttore era stato soltanto trasferito, nè riporta in ricorso il testo della relazione degli ispettori da cui dovrebbe ricavarsi l'esistenza del ridetto contratto di sviluppo esterno. Va poi rilevato che la sentenza impugnata ha esaminato il complesso delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch'esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice dei merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.

In definitiva, quindi, le doglianze del ricorrente si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data da giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di non meglio precisate norme di legge e della normativa bancaria, assumendo che egli non aveva lasciato incustodito il proprio terminale senza effettuare le operazioni di sicurezza, ma, al contrario, lo aveva aperto senza comunicare la password. 4.1 Il motivo è inammissibile poichè:

a) non indica quale norma di legge sarebbe stata violata o falsamente applicata;

b) in violazione del principio di autosufficienza, non riporta in ricorso, se non per un breve passo, la normativa bancaria interna (anch'essa non meglio specificata) della cui violazione e falsa applicazione si duole;

c) non svolge argomenti di critica pertinenti alla ratio decidendi e, in particolare, all'osservazione della Corte territoriale secondo cui a indebita fruibilità di dati riservati può avvenire consentendo una assoluta e generale possibilità di accesso tramite rivelazione della password ovvero, come nella specie, cedendo la disponibilità del proprio terminale dopo averlo abilitato alla operatività con la digitazione della password di esclusiva pertinenza.

5. L'eccezione d'inammissibilità del controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria è infondata, risultando ex actis che la richiesta all'Ufficiale Giudiziario di notifica del controricorso è stata effettuata in data 14.4.2010 e, perciò, avuto riguardo alla data di notifica de ricorso, nel rispetto del termine di cui all'art. 370 c.p.c., comma 1, giusta il principio secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 (che hanno affermato che il notificante

deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio"), si intende perfezionata, dal lato dell'istante, a momento dell'affidamento dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante ne relativo procedimento vincolato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 390/2007; 2261/2007; 2565/2007).

6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 3.000,00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.